COMUNE DI LEGNAGO Prot.0043064 29/09/2023 c_e512 PG 0165 00060009 C Perv.29/09/2023 0137-0

COMUNE DI LEGNAGO Prot.0055708 12/12/2023 c_e512 PG 0104 00010006 P Perv.12/12/2023

CITTA' DI LEGNAGO

AMBIENTE - ESPROPRI
Via XX Settembre 29 - 37045 Legnago (Verona)

Reg. Ord. n.261 del 28/09/2023

prot. n.

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO: **MISURE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO DAL 01 OTTOBRE 2023 AL 30 APRILE 2024.**

IL SINDACO

Premesso che:
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" conferma, il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana per le polveri sottili (PM10) pari a 50µg/m^3 da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come il parametro PM10 permanga come uno dei più critici, soprattutto in corrispondenza della stagione autunnale/invernale in cui condizioni di ristagno atmosferico fanno impennare le concentrazioni delle polveri con valori che talvolta - spesso in maniera consecutiva per più giorni - superano il valore limite dei 50 µg/m^3;

Considerato che:
- ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 1855 del 29 dicembre 2020 in vigore dal 01 gennaio 2021, con la quale è stata approvata la nuova zonizzazione della qualità dell'aria, il Comune di Legnago risulta inserito nella zona IT0513;
- con deliberazione del Consiglio provinciale n. 108 del 27 novembre 2012 è stato approvato il Piano di Azione e Risanamento della Qualità dell'Aria dei 18 Comuni dell'area metropolitana che stabilisce una serie di misure emergenziali e strutturali con il fine di riduzione degli inquinanti atmosferici;
- la Regione Veneto, con deliberazione del Consiglio regionale n. 90 del 19 maggio 2016, ha approvato l'aggiornamento del "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera"(di seguito indicato come PRTRA), che classifica le zone del territorio regionale nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento del valore limite e delle soglie di allarme, individua le Autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio e definisce le misure da attuare affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori degli inquinanti, con

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.

COMUNE DI LEGNAGO Prot.0055708 12/12/2023 c_e512 PG 0104 00010006 P Perv.12/12/2023

particolare riferimento alle polveri sottili (PM10), agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e al biossido di azoto NO2;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 836 del 6 giugno 2017 è stato approvato il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", che interessa le regioni di Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;

Rilevato che:
- le misure temporanee e omogenee si attivano in funzione del livello di allerta raggiunto. Nel dettaglio, il sistema di azioni è stato modulato su tre gradi di allerta per il PM10:
- Nessuna allerta -verde;
- Livello di allerta 1 -arancio;
- Livello di allerta 2 -rosso.
- ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta arancio o rosso, invierà ai Comuni interessati una mail informativa;
- il livello di allerta 1, indicato dal colore arancione, si attiva quando vengono misurati e/o previsti almeno 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10. Il livello di allerta 2, indicato dal colore rosso, si attiva quando vengono misurati e/o previsti almeno 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10. In tutti gli altri casi è attivo il livello di allerta 0, indicato dal colore verde. Per il ritorno al livello di allerta 0 da una criticità superiore (arancione o rosso) sono necessari 2 giorni consecutivi, misurati e/o previsti, di rispetto del valore limite giornaliero per il PM10;

VISTO che:
- con sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea 10 novembre 2020 causa C-644/2018, lo stato Italiano è stato condannato per il mancato rispetto della direttiva sulla qualità dell'aria ambiente n. 2000/50/CE, a causa del sistematico superamento dei valori limite del PM10 in determinate zone e la mancata adozione di misure appropriate per rendere il più breve possibile il superamento;
- la Repubblica Italiana è stata condannata, avendo superato, in maniera sistematica e continuata, i valori limite applicabili alle concentrazioni di particelle PM10, superamento che è tuttora in corso, e dalla documentazione risulta l'agglomerato di Verona (IT0512) rientra nelle zone di infrazione con riferimento ai valori limite dei livelli di PM10;
- con D.G.R. n. 238 del 2 marzo 2021, pubblicata sul BUR n. 36 del 12 marzo 2021, la Regione Veneto, dando atto del Piano straordinario per la qualità dell'aria, condiviso con le Regioni dell'Accordo Bacino Padano, ha approvato un Pacchetto 2021-2023 contenenti le misure straordinarie;
- con D.G.R. n.1089 del 09 agosto 2021, pubblicata sul BUR n. 113 del 20 agosto 2021, la Regione Veneto, ha emanato degli indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure contenute nella D.G.R. n. 238/2021;

VISTI:
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- la legge n. 120/2010 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale-Modifiche al Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992" e il D.M. 19 dicembre 2012;
- l'art. 7, comma 1, lettera a) e b) del vigente Codice della Strada,

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.

COMUNE DI LEGNAGO Prot.0055708 12/12/2023 c_e512 PG 0104 00010006 P Perv.12/12/2023

secondo cui il Sindaco, nel centro abitato, può, per motivi di tutela della salute, sospendere la circolazione di tutte o alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse, e per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico,ambientale e naturale, può limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli;
- l'art. 10 della Legge n. 103 del 10 agosto 2023 "Disposizione urgenti per l'attuazione degli oblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazioni e pre-infrazionependenti nei confronti dello Stato italiano";

VISTO l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 3;

O R D I N A

1. il divieto di circolazione, d**al 01 ottobre 2023 al 30 aprile 2024, dal lunedì al venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali, dalle ore 8.30 alle ore 18.30,** alle seguenti categorie di veicoli:

1.1 veicoli alimentati a benzina categorie M e omologati EURO 0, EURO 1;
1.2 veicoli alimentati a benzina categoria N, omologati EURO 0, EURO 1;
1.3 veicoli alimentati a diesel categoria M, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2;
1.4 veicoli alimentati a diesel categoria N, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2;
1.5 ciclomotori e motocicli categoria L omologati EURO 0

Area del territorio comunale sottoposta al divieto di circolazione
Le disposizioni prescritte al punto 1 del presente provvedimento si applicano alla parte di centro abitato del territorio comunale, costituito dalle seguenti località: Legnago Centro, Terranegra, Porto e Casette, come da planimetria allegata e come risulta anche da apposita segnaletica installata in loco, fatta eccezione per i seguenti tratti stradali:
- percorso che va dalla SS 434 all'ospedale "Mater Salutis" (Via Giudici, Via Corradina, Via Vicentini, Via XX Settembre, Viale dei Tigli, via Don Minzoni);
- percorso dalla SR 10 alla autostazione di via Scarsellini (SR 10, via Padana Inferiore Est, Via Pio X, Via Scarsellini, Via Slavacchio);
- SR n.10 e SS 434.

Esclusioni dal divieto di circolazione
Sono escluse dal divieto di circolazione di cui al punto da 1 del presente provvedimento le seguenti categorie di cui al TITOLO III DEI VEICOLI del Nuovo Codice Della Strada:
2.1 mezzi adibito al trasporto di linea e dei mezzi utilizzati per finalità di tipo pubblico o sociale (forze dell'ordine, soccorso sanitario, pronto intervento);
2.2 mezzi adibiti al trasporto di portatori di handicap o di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili;
2.3 veicoli speciali definiti dall'art. 54 lett. f) g) n) del Codice della strada;
2.4 veicoli elettrici;
2.5 mezzi della protezione civile;
2.6 veicoli alimentati a benzina dotati di impianti omologati per il

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.

COMUNE DI LEGNAGO Prot.0055708 12/12/2023 c_e512 PG 0104 00010006 P Perv.12/12/2023

funzionamento anche a GPL o gas metano, purché utilizzino per la circolazione rigorosamente GPL o gas metano, o veicoli dotati di impianti omologati, alimentati a gasolio, GPL o a gasolio;

Titolo autorizzatorio e modalità di accertamento

Il titolo autorizzatorio sarà costituito da un'autocertificazione che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito. Dovrà essere esibita agli organi di polizia stradale (come stabilito dall'art. 11, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada") che ne facciano richiesta. L'autocertificazione dovrà contenere la seguente formula: "Il/la sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'art.76 del T.U. sull'autocertificazione, qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell'art. 43 dello stesso T.U."

Inoltre, in sintonia con la legislazione nazionale vigente, in tutto il territorio Comunale dal 01 ottobre 2023 al 30 aprile 2024, è fatto:

D I V I E T O

– di mantenere acceso il motore:
1. degli autobus, compresi quelli di linea, in genere nella fase di stazionamento ed anche ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo dello stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri. La partenza del veicoli deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore;
2. degli autoveicoli in sosta e per i veicoli merci anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;
3. degli autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto in corrispondenza di particolari impianti semaforici e di passaggi a livello;
4. dei mezzi di trasporto su ferro con motrice diesel durante le soste;

Dal **01 ottobre 2023 al 30 aprile 2024**, è altresì fatto

D I V I E T O

- di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa -legna cippato pellet (in presenza di impianto di riscaldamento domestico alternativo) con una classe di prestazione emissiva pari alle classi 1 e 2 stelle;
- di effettuare combustioni all'aperto, di materiale vegetale, anche se effettuate nel luogo di produzione, al fine di reimpiegare i residui, come sostanza concimante o ammendante, fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali;
- di effettuare falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio a scopo di intrattenimento. Sono consentite deroghe nel corso di manifestazioni legate a consolidate tradizioni pluriennali, organizzate e/o riconosciute dall'Amministrazione Comunale (tramite la compilazione e invio del modulo, in cui è sottoscritto l'impegno a non superare i due metri di diametro e i due metri di altezza della pira e, ad utilizzare esclusivamente legno vergine e ramaglie con basso contenuto di umidità e prive di fogliame e/o aghi per limitare la fumosità);
- di climatizzare i seguenti spazi dell'abitazione o ambienti ad essa complementari:cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.

COMUNE DI LEGNAGO Prot.0055708 12/12/2023 c_e512 PG 0104 00010006 P Perv.12/12/2023

collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage, depositi;

in caso di raggiungimento del livello di allerta 1 –arancione del livello di allerta 2 –rosso:
divieto fino al **30 aprile 2024** di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), aventi prestazioni energetiche pari alle classi **1 -2 -3** stelle in base alla classificazione ambientale introdotta con D.M. n. 186/2017;
il divieto di spandimento di liquami zootecnici fino al **15 aprile 2024,** sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interramento immediato.

ed è inoltre fatto

O B B L I G O

- nelle 14 ore/giorno consentite in zona climatica E), di limitazione della temperatura misurata, dal **01 ottobre 2023 al 30 aprile 2024,** ai sensi del D.P.R. 412/93 e s.m.i.:
- a massimi di 19°C (con tolleranza di 2 °C) negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con le sigle:E.1 -residenza e assimilabili;
E.2 - uffici e assimilabili;
E.4 - attività ricreative o di culto e assimilabili;
E.5 - attività commerciali e assimilabili
E.6 - attività sportive;
- a massimi 17° C (con tolleranza di 2 °C) negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con la sigla E.8 –attività industriali ed artigianali e assimilabili;

- utilizzare negli impianti di riscaldamento di potenza termica nominale inferiore a 35 kW pellet che oltre a rispettare le condizioni previste dall'allegato X, parte II sezione 4, paragrafo 1 lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/06, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI ISO 17225-2 da parte di un organismo di certificazione accreditato e da comprovare mediante la conservazione obbligatoria della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;

- in caso di raggiungimento del livello di allerta 1 –arancio e livello di allerta 2 –rosso, la temperatura degli edifici classificati come residenza e assimilabili ed edifici pubblici, dovrà essere ridotta di 1° C.

INFORMA

l'Accordo Bacino Padano (DGRV n. 836/2017), VIETA l'installazione di generatori a biomassa legnosa con classe emissiva inferiore alle "4 stelle" in base alla classificazione ambientale introdotta con D.M. n. 186/2017;

SANZIONI PREVISTE

Chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 7 comma 13-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285 "Nuovo Codice della Strada", introdotto dall'art. 2 della Legge n. 120/2010 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale -Modifiche al Codice della Strada", che prevede il pagamento di una somma da

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.

COMUNE DI LEGNAGO Prot.0055708 12/12/2023 c_e512 PG 0104 00010006 P Perv.12/12/2023

168,00 Euro a 679,00 Euro e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al Capo I, sezione II, del titolo IV dello stesso Codice della Strada. Chiunque violi le rimanenti disposizioni, fermo restando le sanzioni previste dal T.U. Ambiente (d.lgs. 152/2006), dal T.U.L.P.S., dal Regolamento d'Igiene e dal Regolamento di Polizia Urbana in caso di violazione del divieto di effettuare combustioni all'aperto, è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. 267/2000.

Il presente provvedimento viene reso noto tramite apposizione all'Albo Pretorio, e attraverso idonea comunicazione a mezzo stampa, e tramite il web.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di adottare ulteriori provvedimenti di regolamentazione della circolazione secondo gli indirizzi adottati dalla Giunta Comunale nell'ambito delle valutazioni del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e del Piano di Azione per la Qualità dell'Aria.
Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

DEMANDA

All'Ufficio Messi Comunali, l'incarico di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line, nonchè nei consueti modi di diffusione, esponendola in luoghi di visibilità pubblica, al fine di darne la massima divulgazione;

All'Ufficio relazioni con il Pubblico di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione sul sito internet del Comune e sui profili sociali;

di inviare copia della presente Ordinanza:
- al Servizio Intercomunale di Polizia Locale Basso Adige;
- al Tavolo Tecnico Zonale della Provincia di Verona;
- alla Regione Veneto, Direzione Ambiente

AVVERTE

Che a norma dell'art. 3, c. 4, della legge 07 agosto 1990, n. 241, avverso la presente Ordinanza in applicazione della legge 06.12.1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al T.A.R. di Venezia, oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

E che in relazione al disposto dell'art. 37, c. 3, del D.Lgs. n. 285/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

RENDE NOTO

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.

COMUNE DI LEGNAGO Prot.0055708 12/12/2023 c_e512 PG 0104 00010006 P Perv.12/12/2023

che l'ing. Giacomo Masiero in virtù del Decreto Sindacale del 01/03/2022 prot. n. 9148 di conferimento di incarico dirigenziale del Settore 3 Lavori Pubblici, Urbanistica e Ambiente, attesta la conformità del presente provvedimento alla legislazione statale e regionale ed, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n° 241, individua quale Ufficio competente del procedimento l'Ufficio Ambiente, e responsabile dell'istruttoria: ing. Ottavia Sammartino e presso tale ufficio potranno essere visionati tutti gli atti relativi al procedimento: Ufficio Tecnico via XX settembre, 29 Legnago (VR);

Legnago, li 28/09/2023

IL SINDACO
F.to Graziano Lorenzetti

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.